



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Verbale di incontro per la modifica parziale degli articoli 1 e 3 della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt.52 e 54 del D.Lg.vo 28-8-2000 n.274 e art. 2 D.M. Giustizia del 26-3-2001, e procedura di messa alla prova, di cui alla Legge 28-4-2014 n.67, capo 2, art.3, stipulati tra il Ministero della Giustizia e per esso il Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento con il Comune di Pesco Sannita Nucleo di Protezione Civile Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri" di Pesco Sannita rispettivamente in data 24/09/2019 e 24/09/2019, entrambe con scadenza 24/09/2024.

L'anno 2022, il giorno 10, del mese di Novembre, dinanzi al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento, Dott.ssa Marilisa Rinaldi e del Direttore Esecuzione Penale Esterna di Benevento, Dott.ssa Marisa Bocchino, a seguito di espressa richiesta formulata con istanza inviata a mezzo e-mail il 07/10/2022, e pervenuta in segreteria in data 07/10/2022, è comparso per procedere alla modifica parziale degli articoli 1 e 3 delle convenzioni datate 24/09/2019, di cui in premessa, in scadenza 24/09/2024, il Dott. Carlos Antonio Sorrentino n.q di Coordinatore del Nucleo di Protezione Civile Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri," giusta delega inviata in data 04/11/2022 dal sindaco del Comune di Pesco Sannita (vedi allegato).

Tra le parti così costituite, si conviene, pattuisce e stabilisce quanto segue :

Le Convenzioni con scadenza 24/09/2024 vengono espressamente modificate sino alla data del 24/09/2024.

L'art.1 della convenzione viene modificato come qui di seguito specificato

- a) Le attività lavorative potranno essere svolte dal Lunedì alla Domenica dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
- b) I soggetti ammessi a prestare attività non retribuita in favore della collettività potranno essere in numero massimo di 4 unità, per ciascuna delle convenzioni di cui alla premessa.

L'art.3 della convenzione viene modificato come di seguito specificato

Tra i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati ovvero degli imputati e di impartire ai medesimi le relative istruzioni, viene inserito il nominativo del Dott. Carlos Antonio Sorrentino n.g di Coordinatore del Nucleo di Protezione Civile Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri", addetta alla gestione.

La presente modifica forma parte integrante della convenzione originariamente sottoscritta in data 24/09/2019.

Si dichiara, infine, che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute negli innanzi citati atti.

Il presente verbale viene redatto in triplice originale, uno per ogni parte costituita.

Tribunale Ordinario di Benevento
(Il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi)



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Marilisa Rinaldi
Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento
(Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino)



Marisa Bocchino

IL Comune di Pesco Sannita Nucleo di Protezione Civile
Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri"
(Dott. Carlos A Sorrentino) delegato dal sindaco



Carlos A Sorrentino



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Comune di Pesco Sannita Nucleo di Protezione Civile Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri".

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato D.M.;

che il Ministero della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 *bis* codice penale;

che l'Ente/Associazione firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle nome di riferimento;

tanto premesso, quale parte integrante della presente convenzione:

tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui all'atto in premessa; l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell'Ufficio di Benevento, e **Comune di Pesco Sannita Nucleo di Protezione Civile Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri"**. di seguito l'Ente, in persona di Carlos Antonio Sorrentino, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. due (02) soggetti, numero già indicato nella convenzione sottoscritta in pari data per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi del D.Lgs n.274/2000, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le attività si svolgeranno presso le strutture dell'Ente in Vico I Melogranato 5 82020 Pesco Sannita e Vico I Sant' Antonio 82020 Pesco Sannita .

L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna riguardo la situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività:

- assistenza a favore di persone malate, anziane o portatori di handicap;
- protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;
- manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- promozione culturale;
- manutenzione verde pubblico;
- Protezione Civile " attività di previsione prevenzione e soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, attività di sorveglianza sismica, e che ricade nelle zone del Sannio - Matese - Irpinia"

Le attività innanzi indicate saranno svolte dal lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00, presso le strutture dell'Ente in Vico I Melogranato Nr.5 , e Vico I Sant' Antonio 82020 Pesco Sannita.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova. Il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente/Associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alle sospensione del processo e messa alla prova.



Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie strutture alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente indica quali referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni, i sigg.:

- Sorrentino Carlos Antonio– Coordinatore
- Dott. Pagliarulo Giovanna; Sorrentino Laura; Cavallo Renato; D' Apollonio Vito e

Sorrentino Antonio– tutor

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art 3, comma 6 del D.M. innanzi citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-*quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alle prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del D.Lgs 28 luglio 1898. n. 271.



Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente/Associazione.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.


Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito web del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della giustizia penale e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente. La stipula della convenzione sarà indicata nell'apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento.

Benevento, li 24/09/19

Il Tribunale Ordinario di Benevento
(Il Presidente del Tribunale)


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
(il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino)



Il Comune di Pesco Sannita Nucleo Protezione Civile
Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri"
(CarlosA Sorrentino)









TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 n. 274, ART. 2 DEL D.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 26 MARZO 2001, DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90, DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA, DELL'ART. 33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n. 120, DEGLI ARTT. 165 E 168 BIS COMMA 1 C.P.

ATTIVITA' NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'

Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) ed il Comune di Pesco Sannita Nucleo di Protezione Civile Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri".

Premesso

che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice (Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica) può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

che, l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, il Ministero della Giustizia con atto del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che, per competenza istituzionale (Legge 354/75 e successive modifiche), nella stipulanda convenzione interviene l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

che, l'ente/associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;



tanto premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e il **Comune di Pesco Sannita Nucleo di Protezione Civile Osservatorio Sismico "Luigi Palmieri"**. di seguito l'Ente, in persona di Sorrentino Carlos Antonio delegato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che massimo n. 2(due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto con l'art. 1 del D.M. citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- assistenza a favore di persone malate, anziane o portatori di handicap;
- protezione civile mediante prestazioni a favore delle popolazioni in caso di calamità naturali o di prevenzione e spegnimento di incendi;
- manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;
- promozione culturale;
- manutenzione verde pubblico;
- Protezione Civile " attività di previsione prevenzione e soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, attività di sorveglianza sismica, e che ricade nelle zone del Sannio - Matese - Irpinia"

Le attività innanzi indicate saranno svolte dal lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00, presso le strutture dell'Ente in Vico I Melogranato Nr.5 , e Vico I Sant' Antonio 82020 Pesco Sannita.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Sorrentino Carlos Antonio– Coordinatore

Dott. Pagliarulo Giovanna; Sorrentino Laura; Cavallo Renato; D' Apollonio Vito e Sorrentino Antonio– tutor

////////////////////



L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento e al Direttore dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione di tali soggetti contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il personale incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, ai termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

Art.8

La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell'elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all'Ente.

////////////////////   

Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale degli Affari Penali, Roma.

La stipula della convenzione sarà indicata nell’apposito elenco presente sul sito web istituzionale del Tribunale di Benevento.

Benevento li 24/09/19

Tribunale Ordinario di Benevento
(il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi)

Marilisa Rinaldi

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
(Il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino)

Marisa Bocchino

Il Comune di Pesco Sannita Nucleo Protezione Civile
Osservatorio Sismico “Luigi Palmieri”
(Carlos A Sorrentino)

